

TI_GERICHTE 30.2009.63 vom 3. Mai 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2009.63

FR: TI_GERICHTE 30.2009.63 du 3 mai 2010

IT: TI_GERICHTE 30.2009.63 del 3 maggio 2010

Erwägungen

E. 3

maggio 2010 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Elisa Bagnaia in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 dicembre 2008 presentato da RI 1 , contro le decisioni

E. 5

In concreto, diversamente da quanto preteso dall'insorgente, non si può certo ritenere che le foto di accertamento provino che egli non si trovasse al volante, poiché di fatto il conducente non è per niente visibile (essendo ripresa la parte posteriore del veicolo). Questo, di conseguenza, non permette di affermare con certezza né che si trattasse davvero del multato né che non fosse lui. In linea di principio incombe all'autorità provare la colpevolezza di una persona. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che in caso di infrazione alle norme della circolazione stradale, nella quale l'autore rimane sconosciuto, non è contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio per la colpevolezza. Questo indizio impone al detentore di fornire delle spiegazioni. Qualora egli rimanga silente o non dia chiarimenti sufficientemente plausibili il giudice potrà concludere che era lui il conducente (cfr. Jeanneret , Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, N. 41 delle definizioni; Tribunale federale sentenze 1P.39/2005 del 5 aprile 2005 e 1P.641/2000 del 24 aprile 2001). Si tratta di un'applicazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ammette che si possono trarre conclusioni a sfavore di un accusato, quando questi non fornisce spiegazioni di fronte a elementi di prova che richiedono ragionevolmente chiarimenti da parte sua (cfr. Jeanneret , ibidem).

E. 6

Come detto, l'insorgente sostiene che egli non era alla guida della sua vettura al momento dei fatti in questione. Allo stesso tempo però nell'atto ricorsuale non fornisce nessuna indicazione su chi abbia potuto condurre il veicolo a lui intestato nelle circostanze di tempo e di luogo delle infrazioni. Non solo non esibisce alcun elemento atto a scoprire il responsabile, ma non tenta nemmeno di dimostrare che egli non si trovava in quel momento al volante; per esempio portando elementi di prova che permettano di appurare che lui si trovava altrove. In definitiva occorre concludere che il ricorrente non ha fatto fronte all'obbligo che gli incombeva di provare chi conduceva il suo veicolo. Egli non solo non ha portato, ma nemmeno si è dato la pena di fornire, un qualsiasi elemento a sostegno delle sue affermazioni. Il ricorrente può dunque essere ritenuto come il conducente del veicolo multato in occasione del doppio accertamento qui in esame.

E. 7

Questa conclusione è del resto avvalorata dal fatto che inizialmente, in data 28 agosto 2008, egli scrive alle autorità ticinesi per richiedere le foto dell'accertamento, sostenendo come non sia chiaro "chi tra noi" (" wer von uns ") si trovasse in quel momento al volante (essendo la lettera firmata a nome della famiglia _____ e utilizzando il pronome personale "noi", si può dedurre che egli si riferisca, oltre a sé stesso, a uno dei membri della famiglia), non contestando dunque la sua presenza nel momento e luogo delle contravvenzioni, o comunque quella di una persona a lui nota. Successivamente, ricevute le foto e stabilita l'impossibilità di vedere con chiarezza il conducente, l'insorgente si esprime in prima persona e si limita ad affermare che non ha guidato il veicolo multato nel pomeriggio del 4 agosto 2008 e che le autorità non hanno quindi prove per sostenere il contrario. Il repentino cambiamento di linea di difesa è quantomeno dubbioso; se prima non era contestato che il multato, o comunque qualcuno di sua conoscenza, fosse alla guida del veicolo nell'ora e data delle infrazioni, negli scritti posteriori egli insiste sul fatto di non essere stato il conducente, senza però dare chiarimenti su chi allora potesse trovarsi alla guida. Questa situazione non è pertanto chiara; delle due cose l'una: o l'insorgente non sa chi era alla guida e allora sono necessarie delle spiegazioni su come sia possibile che il suo veicolo fosse guidato da persone a lui sconosciute e sarebbe auspicabile da parte sua provare dove in realtà si trovava in quel momento; oppure egli non vuole fornire elementi che possano permettere di identificare il vero responsabile. In quest'ultimo caso deve allora lasciarsi imputare la presunzione secondo la quale la qualità di detentore crea un indizio di colpevolezza sufficiente se non si forniscono un minimo di spiegazioni plausibili. Come già detto, questo giudice considera, in assenza di spiegazioni plausibili, che la colpevolezza del ricorrente quale conducente del veicolo multato, possa essere desunta dalla sua qualità di detentore.

E. 8

. Quanto alla commisurazione della pena, va anzitutto osservato che la polizia comunale ha inflitto due multe disciplinari di pari importo, trattandosi di infrazioni identiche, commesse in due momenti distinti, ancorché ravvicinati nel tempo. Ciò premesso, a giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente due multe di fr. 250.-, pari alla sanzione prevista dall'allegato 1 all'OMD per siffatto genere d'infrazione (n. 309.1), aumentate dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria. In conclusione, le decisioni impugnate meritano conferma, mentre il ricorso va respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l'odierno giudizio (art. 15 LPContr). per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; art. 68 cpv. 1bis OSStr; art. 70 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate confermate. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.